

## ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
8 giugno 2005, n. 922.

**Linee guida per una migliore conoscenza delle malattie professionali, compresa la denuncia.**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore regionale alla sanità e ai servizi sociali;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente di Servizio competente, ai sensi dell'art. 21, c. 3 e 4 del regolamento interno;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

delibera:

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di approvare il fac-simile della denuncia di malattia professionale allegato quale parte integrante al presente atto;

3) di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;

4) di dare mandato al Servizio IV Prevenzione e sanità pubblica della Direzione regionale sanità e servizi sociali di apportare le eventuali integrazioni o modificazioni che si rendessero necessarie.

Il Relatore  
Rosi

Il Vicepresidente  
LIVIANTONI

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Oggetto: Linee guida per una migliore conoscenza delle malattie professionali, compresa la denuncia.**

Come è noto, la denuncia di malattia professionale, oltre a garantire il lavoratore dal punto di vista assicurativo, ha evidenti implicazioni nell'ambito della complessiva azione di tutela della salute dei lavoratori e, in particolare:

— costituisce un importante dato epidemiologico utile per orientare scelte gestionali,

— può consentire anche nella singola realtà aziendale la

individuazione di condizioni di rischio (e quindi la loro rimozione);

— può consentire, inoltre, la individuazione di eventuali responsabilità civili e penali.

Ogni medico che riconosca l'esistenza di una malattia professionale, così come elencate nel decreto ministeriale del 27 aprile 2004, è tenuto a denunciarla. Pertanto tale obbligo non è solo del medico di azienda (il medico competente) bensì anche del medico di famiglia (medico di base), o dell'eventuale specialista (otorino, dermatologo, pneumologo o altro) che effettua la prima diagnosi.

Una consolidata letteratura scientifica insegna che la corretta formulazione di una diagnosi di malattia professionale ha come presupposto, da una parte, l'individuazione di caratteristiche nosologiche ben definite, dall'altra la individuazione, almeno in via ipotetica, di un nesso di causalità tra la patologia e l'esposizione; esposizione che deve rispettare dei requisiti di temporalità ed entità.

Il «riconoscimento dell'esistenza» ovvero la effettuazione della diagnosi di malattia professionale spetta dunque ancora al medico che se ne assume la responsabilità; la malattia professionale così diagnosticata è oggetto di denuncia ai sensi dell'art. 139 del DPR/1124, la sua omissione è sanzionata.

La disattenzione dell'obbligo di legge compromette il raggiungimento di quelle finalità preventive riportate in premessa, prima fra tutte la conoscenza epidemiologica del fenomeno indispensabile per la programmazione di qualunque intervento.

Considerata l'importanza della denuncia, dovremmo attenderci una maggiore rilevanza numerica delle denunce che pervengono ai Servizi di prevenzione nei luoghi di lavoro delle ASL, rispetto alle richieste di indennizzo avanzate all'ente assicuratore INAIL, ma una analisi del dato mostra, in verità, che le prime sono apprezzabilmente inferiori alle seconde e pertanto si ritiene opportuno focalizzare l'attenzione sul problema.

In particolare, il medico competente, in qualche modo, ha nel suo mandato anche la collaborazione con l'apparato istituzionale per la prevenzione; questo aspetto deve essere valorizzato attraverso momenti di coinvolgimento e comunicazione e, in tal senso, si stanno sapientemente muovendo i Servizi delle ASL: in questa ottica si ricorda che la dovuta e puntuale applicazione «prospettiva» dell'art 139 del DPR 1124/65, indipendentemente dall'obbligo normativo, contribuisce alla realizzazione di una vera e propria anagrafe delle malattie professionali.

Per facilitare ed uniformare, su tutto il territorio regionale, gli adempimenti da parte dei medici, si è ritenuto opportuno, insieme con i responsabili dei Servizi prevenzione sicurezza ambiente di lavoro delle Az. USL, predisporre un modello di comunicazione-denuncia che richiamandosi al DM 24 aprile 2004 contenga osservazioni complementari sulla eventuale preesistenza della patologia, sulla presenza di esposizioni extra-professionali ecc.: la denuncia di malattia professionale dovrà essere inoltrata alla Az. USL, all'INAIL e alla Direzione provinciale del lavoro competenti per territorio secondo il fac-simile allegato. Si propone pertanto alla Giunta regionale il modello predisposto che dovrà essere adottato da tutti i medici che riconoscano l'esistenza di una delle malattie professionali, così come elencate nel decreto ministeriale del 27 aprile 2004.

Perugia, lì 1 giugno 2005

L'istruttore  
F.to LUCIANA TOSTI

*Allegato  
(Fac-simile denuncia)*

Il Medico

Al Servizio Prevenzione  
e Sicurezza Ambiente di Lavoro  
della Az. USL\_\_\_\_\_

All'INAIL \_\_\_\_\_

Alla Direzione Provinciale del Lavoro  
di \_\_\_\_\_

**Oggetto: denuncia di cui all'art. 139 del DPR 1124/1965**

In ottemperanza a quanto previsto dall'art 139 del DPR 1124/1965, visto l'elenco allegato al DM 27 aprile 2004:

comunico l'esistenza di malattia professionale a carico del lavoratore  
- (cognome nome)\_\_\_\_\_ nato il (data)\_\_\_\_\_  
dipendente della ditta \_\_\_\_\_

Lista _	Malattie la cui origine lavorativa è (elevata probabilità - poco probabile - possibile)		
Gruppo	Agenti (fisici-chimici--)		
Agente	Malattia	Cod id*	
N° _			

\*1. Nella denuncia di cui all'art. 1, limitatamente alle liste I e II, va indicato il codice identificativo, riportato in dette liste, della malattia correlata all'agente.

**NOTE (valutazioni del medico in merito alla patologia in questione)**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

es:

- *trattasi di patologia preesistente all'attuale esposizione*
- *coesiste significativa esposizione extraprofessionale*
- *durata dell'esposizione non significativa*

Distinti saluti.

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

Il Medico

.....